

AI2



Vai al contenuto multimediale

Angelica Di Giovanni

**La Sezione Disciplinare del CSM
e sue criticità costituzionali**





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVIII
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-1554-1

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: maggio 2018

*Non esiste alternativa alla democrazia.
Il tuo diritto finisce quando comincia il mio.
Non vorremmo che nella corsa all'ultima garanzia
l'unico a non essere garantito fosse lo Stato.*

In qualche parte in Italia
anni 2000 in poi

Indice

- 9 Capitolo I
Giurisprudenza costituzionale
- 15 Capitolo II
La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura
- 33 Capitolo III
Il sistema elettorale del CSM
- 49 Capitolo IV
Criticità costituzionali
- 61 Capitolo V
Sezione Disciplinare del CSM ed Europa

Giurisprudenza costituzionale¹

1) Come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 497 del 2000²:

Le ragioni che hanno indotto il legislatore a configurare il procedimento disciplinare per i magistrati secondo paradigmi di carattere giurisdizionale sono state più volte esaminate da questa Corte: da un lato l'opportunità che l'interesse pubblico al regolare e corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie e lo stesso prestigio dell'ordine giudiziario siano tutelati nelle forme più confacenti alla posizione costituzionale della magistratura e al suo statuto di indipendenza; dall'altro l'esigenza che alla persona del magistrato raggiunto da incolpazione disciplinare sia riconosciuto quell'insieme di garanzie che solo la giurisdizione può assicurare (cfr. sentenze nr. 71 del 1995, 289 del 1992 e 145 del 1976).

La premessa teorica dalla quale occorre procedere è che il regolare e corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie e il prestigio della magistratura investono il momento della concretizzazione dell'ordinamento attraverso la giurisdizione, vale a dire l'applicazione imparziale e indipendente della legge. Si tratta perciò di beni i quali, affidati alle cure del Consiglio Superiore della Magistratura, non riguardano soltanto l'ordine giudiziario, riduttivamente inteso come corporazione professionale, ma appartengono alla generalità dei soggetti e, come del resto la stessa indipendenza della magistratura, costituiscono presidio dei diritti dei cittadini.

All'inquadramento concettuale della responsabilità disciplinare secondo logiche corrispondenti all'autentico significato che l'indipendenza della magistratura assume nel sistema costituzionale (come garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini), si è pervenuti attraverso un ampio dibattito, che ha visto impegnata anche la magistratura in molte delle sue componenti e che ha propiziato l'abbandono di schemi obsoleti, ereditati dalla legislazione

1. Il contenuto di questo volume è stato già oggetto di pubblicazione con il titolo CSM. *Sezione Disciplinare e profili di incostituzionalità*, edito su «Diritto & Giustizia» del 16 luglio 2005, inserto speciale, I ed.; successivamente pubblicata in II ed. su ilparlamentare.it, 8 maggio 2008.

2. Corte Costituzionale, sentenza del 13-16 novembre 2000, in cui si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato, emessa a seguito di tre ordinanze di rimessione del 18 febbraio 2000 dal Consiglio Superiore della Magistratura, Sezione Disciplinare.

anteriore e ancora attivi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, imperniati sull'idea, che rimandava ad antichi pregiudizi corporativi, secondo cui la miglior tutela del prestigio dell'ordine giudiziario era racchiusa nel carattere di riservatezza del procedimento disciplinare. Il punto di arrivo di un tale percorso, politico-istituzionale e culturale a un tempo, è individuabile nella regola della pubblicità delle udienze disciplinari, anticipata in via di prassi nella giurisprudenza ispirata ai principi risultanti dall'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, e formalizzata, oggi, nell'art. 1 della legge 12 aprile 1990, n. 74. In tale regola si manifesta con un massimo di evidenza il totale rovesciamento di quei vecchi schemi ricostruttivi ed emerge nitidamente la stretta correlazione tra la nozione di prestigio dell'ordine giudiziario e la credibilità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie presso la pubblica opinione, intesa ovviamente in senso pluralistico nel suo articolarsi in modi di vedere non necessariamente uniformi. Una nozione, quindi, che postula non la segretezza del procedimento disciplinare ma la trasparenza, valore portante di ogni sistema autenticamente democratico, i cui caratteri sono destinati a riflettersi sulla stessa difesa del magistrato, che non può, a sua volta, non conformarsi alla funzione propria della responsabilità disciplinare e alla sua vocazione a oltrepassare la ristretta cerchia di un corpo professionale organizzato.

Tutto ciò appare evidente se si assume a criterio di valutazione l'interesse pubblico al corretto e regolare svolgimento delle funzioni giurisdizionali e al prestigio dell'ordine giudiziario. Se poi ci si colloca nella prospettiva della persona incolpata e del suo diritto di difesa, è egualmente chiaro che la pienezza della tutela giurisdizionale non può trovare in tale interesse pubblico un controvalore con il quale debba essere bilanciata. Al contrario, tale tutela è anche funzionale alla migliore e più efficace realizzazione di quell'interesse. Il massimo di incisività delle garanzie accordate al magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, infatti, non può che convertirsi in una altrettanto incisiva tutela del prestigio dell'ordine giudiziario e del corretto e regolare svolgimento delle funzioni giudiziarie. Ebbene, proprio dal punto di vista del singolo incolpato, il procedimento di cui è questione, come tutti i procedimenti disciplinari potenzialmente incidenti sullo status professionale, tocca la posizione del soggetto nella vita lavorativa e coinvolge quindi beni della persona che già richiedono, di per se, le garanzie più efficaci. Ma con riferimento ai magistrati l'esigenza di una massima espansione delle garanzie difensive si fa, se possibile, ancora più stringente, poiché nel patrimonio di beni compresi nel loro status professionale vi è anche quello dell'indipendenza, la quale, se appartiene alla magistratura nel suo complesso, si puntualizza pure nel singolo magistrato, qualificandone la posizione sia all'interno che all'esterno: nei confronti degli altri magistrati, di ogni altro potere dello Stato e dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura. È anzi, questo, uno dei punti nevralgici dell'insieme dei rapporti che fanno capo al magistrato incolpato: davanti alla Sezione Disciplinare, tanto più se si tiene conto della mancata tipizzazione legislativa degli illeciti, il diritto di difesa, a partire dalla prima delle facoltà che esso racchiude, quella della scelta del difensore, deve essere configurato in modo

che nello stesso incolpato e nella pubblica opinione in nessun caso possa ingenerarsi il sospetto, anche il più remoto, che il procedimento disciplinare si trasformi in uno strumento per reprimere convincimenti sgraditi o per condizionare l'esercizio indipendente delle funzioni giudiziarie.

E ancora la Corte Costituzionale nella sentenza n. 26 del 2003³:

Questa Corte ha da tempo affermato che la Costituzione, regolando solo i tratti essenziali del disegno del Consiglio Superiore della Magistratura, ha lasciato alla discrezionalità del legislatore ordinario, pur senza vincolarlo ad alcuna forma di attuazione, ampi spazi nella disciplina delle funzioni e dell'organizzazione interna del Consiglio. Fermo dunque il presupposto della spettanza del potere disciplinare al Consiglio Superiore, il legislatore, nell'attribuirne l'esercizio alla Sezione Disciplinare, è stato indotto a «configurare il procedimento disciplinare per i magistrati secondo paradigmi di carattere giurisdizionale» dall'esigenza precipua di tutelare in forme più adeguate specifici interessi e situazioni connessi allo statuto di indipendenza della magistratura (sentenze n. 497/2000 e n. 289/1992). I caratteri giurisdizionali del procedimento disciplinare — continua la Corte Costituzionale nella pronuncia del 2003 — non comportano, peraltro in base alle sue peculiarità e finalità, il riferimento automatico alle norme del processo penale, «l'utilizzo dei cui moduli procedurali (d'altronde previsti solo in via integrativa dagli artt. 32 e 34 del r.D.lgs. n. 511 del 1946) non è affatto sintomatico di una coincidenza che abiliti ad assimilarne i presupposti e a confrontarne gli esiti» (sentenza n. 119 del 1995). In realtà, il procedimento disciplinare, pur ispirandosi a un modello giurisdizionale, ha profili strutturali e funzionali del tutto atipici e peculiari, come in particolare dimostra la fase della decisione, che è demandata a un apposito collegio elettivo — alla cui scelta partecipano anche i due magistrati titolari delle funzioni di vertice della Corte di cassazione — composto in prevalenza da “pari”, in funzione di garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, mentre la relativa pronuncia è sottoposta a un regime di impugnazione costituito dal ricorso alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza n. 289 del 1992). La peculiarità e l'atipicità del procedimento disciplinare trovano giustificazione essenzialmente nel fatto che esso si incentra sulla Sezione Disciplinare, espressione diretta — “emanazione” — del Consiglio Superiore della Magistratura (sentenza n. 145 del 1976), cosicché sussiste un interesse costituzionalmente protetto a che il procedimento stesso, comunque configurato dal legislatore ordinario,

3. Corte Costituzionale, sentenza del 3–22 luglio 2003, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura), nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla l. 24 marzo 1958, n. 185, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura), nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione Disciplinare, emessa a seguito di ordinanza del 25 giugno 2002 dalla Corte di Cassazione.

si svolga in modo tale da non ostacolare l'indefettibilità e la continuità della funzione disciplinare attribuita dalla Costituzione direttamente al Consiglio Superiore.

2) Fin qui le parole dell'ultima pronuncia della Corte Costituzionale sulla tenuta costituzionale del procedimento disciplinare innanzi la Sezione Disciplinare del CSM, che costituiscono un supporto di assoluto rilievo per l'attuale scrutinio di costituzionalità quanto all'irregolare costituzione del Giudice disciplinare nell'attuale regolamentazione. Ma la Corte va oltre nella sentenza n. 262 del 2003 quando, proseguendo, ammonisce che:

Occorre però, nella vicenda in esame, porre a raffronto detto interesse con il principio della imparzialità-terzietà della giurisdizione, che ha pieno valore costituzionale ai sensi degli artt. 24 e 111 della Costituzione, con riferimento a qualunque tipo di processo, «pur se nella diversità delle rispettive discipline connesse alle peculiarità proprie di ciascun tipo di procedimento» (sentenza n. 305 del 2002). Le soluzioni legislative per realizzare questo principio, ferma comunque la regola che il giudice rimanga sempre *super partes*, ed estraneo rispetto agli interessi oggetto del processo, non debbono prefigurare moduli necessariamente identici per tutti i tipi di processo, purché sia comunque assicurato quel "minimo" di garanzie ragionevolmente idonee allo scopo (sentenza n. 78 del 2002). È certo, peraltro, che in tutti i tipi di processo — quindi anche in quello disciplinare a carico dei magistrati — debbono essere previste regole nell'esercizio delle funzioni giudicanti valide a proteggere in ogni caso il valore fondamentale dell'imparzialità del giudice.

E ancora ritenesi doveroso richiamare le parole della Corte Costituzionale nella sentenza n. 270 del 2002, laddove ritornando sull'argomento, ribadisce:

L'esercizio della potestà disciplinare attribuita al Consiglio Superiore è stato poi configurato — per le ragioni più volte messe in luce da questa stessa Corte (cfr. sentenze n. 145 del 1976, n. 289 del 1992, n. 71 del 1995 e n. 497 del 2000) — con caratteri formalmente giurisdizionali, il che si riflette, fra l'altro, sulle modalità di funzionamento della Sezione Disciplinare (composizione fissa, con sostituzione dei componenti assenti o impediti a opera di supplenti: articolo 6, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge n. 195 del 1958 e succ. modif.), e sui caratteri e il regime delle relative decisioni (qualificate come sentenze, impugnabili davanti alle sezioni unite della Corte di Cassazione).

Se queste sono le affermazioni della Corte Costituzionale nelle sentenze n. 497/2000 e n. 262/2003, alla luce delle stesse appare

opportuno sottoporre a scrutinio di costituzionalità l'art. 4 della legge n. 195/1958 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura) e successive modificazioni, alla luce dell'art. 5 legge n. 1/1981 e art. 5 della legge n. 44/2002, in riferimento agli artt. 3, 1 comma, 10, 1 comma, 24, 1 e 2 comma, 28, 102, III, 1, 2 e 6 comma, 112 e 117, 1 comma, Cost., e alla luce dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con legge n. 848/1955, «nella parte in cui prevede che “La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita a una Sezione Disciplinare, composta di sei componenti effettivi e di quattro supplenti», laddove solo il Vicepresidente del CSM, che la presiede, e un componente eletto dal Parlamento, rappresentano la parte laica, di origine diversa da quella prevalente giudiziaria, ossia dai giudici componenti la Sezione Disciplinare eletti tra i membri del CSM, a loro volta nominati all'esito di libere elezioni tra magistrati.

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura

3) È doveroso puntualizzare le tre caratterizzazioni fondanti la costituzione e lo svolgimento delle funzioni del CSM e in particolare della Sezione Disciplinare:

1. i magistrati del CSM sono “non punibili”, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1/1981;
2. i magistrati sono chiamati a far parte del Consiglio Superiore della Magistratura all’esito di elezioni che si svolgono tra i magistrati italiani in base a un sistema elettorale regolamentato con legge;
3. i magistrati della Sezione Disciplinare del CSM, “non punibili”, sono deputati a giudicare il comportamento professionale e personale dei magistrati che li hanno eletti (o non eletti): ossia, gli “eletti” giudicano gli “elettori”.

2.1. Immunità dei componenti del CSM

L’articolo 5 della legge n. 1 del 1981 introduce l’art. 32 bis nella legge n. 195 del 1958, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, istituendo una prerogativa a tutela dei componenti del CSM, definiti dalla nuova disposizione “non punibili per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni, e concernenti l’oggetto della discussione”.

Una “guarentigia” che non esiste nella Carta Costituzionale ma che già la Corte Costituzionale ha dichiarato legittima con sentenza n. 148 del 1983⁴.

4. Corte Costituzionale, sentenza n. 148 del 2-3 giugno 1983 in cui si dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 delle legge 3 gennaio 1981, n. 1, in riferimento

Interessante rileggere la pronunzia della Corte Costituzionale per aggiornare la sua vitalità alla luce della successiva esperienza giuridica e giurisprudenziale ultraventennale.

Già allora il giudice rimettente sosteneva che «istituendo una franchigia di funzionari sciolti dalla legge penale nel delineato esercizio o meglio abuso delle pubbliche funzioni» la norma in questione verrebbe a contrastare con una serie di principi costituzionali: con l'art. 28 Cost. perché ridurrebbe l'area della responsabilità penale di pubblici funzionari, quali sono pur sempre i componenti del CSM; con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, cui non si potrebbe, secondo la giurisprudenza della Corte derogare se non eccezionalmente e per mezzo di norme costituzionali; con il principio generale di uguaglianza, per l'ingiustificata disparità di trattamento che ne discenderebbe.

Si precisa, nella sentenza, che trattasi indiscutibilmente di una esimente insuscettibile di interpretazioni restrittive, giacché qualunque limitazione nell'ambito di applicabilità cozzerebbe con la lettera della disposizione, dalla quale emerge chiaramente che il giudice non può operare distinzioni, nell'applicazione della scriminante in esame, fra le varie opinioni manifestabili dai componenti del Consiglio, salvo soltanto il necessario collegamento di esse con gli argomenti all'ordine del giorno del Plenum o delle competenti commissioni, circostanza che soddisfa l'esigenza di una diretta corrispondenza tra la manifestazione del pensiero del consigliere del CSM e l'oggetto della discussione.

E ciò per annullare il tentativo, allora prospettato, di limitare l'effetto della scriminante alle sole ipotesi di fatti reato, quali le offese all'onore e alla reputazione.

4) E ancora, riconosce la Corte Costituzionale nel 1983, è certamente corretto sostenere, come fatto implicitamente nell'ordinanza di remissione, che la norma ex art. 5, l. 1/1981 ha un ambito di operatività diverso da quello delle scriminanti previste dal diritto penale comune, ex art. 51 del codice penale.

Al di là delle ipotesi di "esercizio di un diritto" o di "adempimento di un dovere", l'art. 5, infatti:

agli artt. 3, primo comma, 28, 3, 112 della Costituzione, sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Roma con l'ordinanza emessa il 31 gennaio 1983, procedimento penale a carico di Bertoni Raffaele e altri.

Vuole garantire ai consiglieri una qualificata e rafforzata libertà di manifestazione del pensiero, nell'esercizio delle funzioni costituzionalmente garantite, senza di che la norma stessa risulterebbe perfettamente superflua e collocherebbe il Consiglio Superiore della Magistratura sul piano di qualsiasi altro collegio investito di funzioni pubbliche.

Si tratta, quindi, sostiene la Corte, di una disposizione normativa di rilevanza forte e eclatante, che ritrova la propria legittimazione costituzionale nella puntuale delimitazione voluta dal legislatore, proprio nell'intento di evitare che la garanzia possa convertirsi in strumento di abusi.

Un primo paletto si ritrova nella precisazione che qualunque condotta delittuosa che non si esaurisca nella manifestazione del pensiero, e nei voti con cui si concretano i giudizi che la Costituzione riserva al CSM, rimane soggetta al diritto penale comune, quand'anche posta in essere dai consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni.

Appare evidente che prevale la preoccupazione di restringere quanto più possibile lo spazio operativo della scriminante, per consentirne la tenuta costituzionale.

Resta da chiedersi come superare l'ostatività dovuta alla disposizione della scriminante in favore dei componenti del CSM attraverso una legge ordinaria..

5) La Corte Costituzionale continua soffermandosi sulla diversità tra la scriminante in parola e la immunità parlamentare di cui al primo comma dell'art. 68 Cost., pur dotate di una caratterizzazione comune genetica, che è quella di assicurare il libero esercizio delle corrispondenti funzioni e non di privilegiare i singoli funzionari che esercitano quei compiti.

Afferma la Corte nel 1983:

Le formule rispettivamente adoperate nella Costituzione (art. 68, n.d.a.) e dalla legge 1/1981 sono volutamente diverse. Nel primo caso, cioè, si afferma che i membri del Parlamento non possono essere "perseguiti" [...] Nella stesura finale del disposto in esame si chiarisce invece — a seguito di un apposito emendamento approvato dalla IV Commissione permanente della Camera — che i componenti del CSM non sono "punibili", quasi per escludere che i consiglieri siano stati in alcun modo sottratti ai giudici penali, mediante immunità di tipo processuale e non solo sostanziale.

Da ultimo deve ricordarsi, dice la Corte, che la norma, pur contenendo un generico riferimento alle opinioni espresse dai componenti del Consiglio Superiore, precisa contestualmente che esse devono concernere “l’oggetto della discussione”.

Di guisa che ne esce rafforzata la differenziazione rispetto alla previsione costituzionale scriminante per le opinioni espresse e i voti dati dai membri del Parlamento, coerentemente con il carattere specializzato delle attribuzioni del Consiglio e la conseguente riconosciuta possibilità del giudice amministrativo di sindacare se siano stati superati i limiti di legge con la condotta scriminata.

La legge 1/1981, in sintesi, secondo la pronuncia del 1983 della Corte Costituzionale, avrebbe introdotto nel sistema una causa di non punibilità “specifica”, ma rigorosamente circoscritta, avente per oggetto le sole manifestazioni di pensiero funzionali all’esercizio dei poteri–doveri costituzionalmente spettanti ai componenti del CSM.

Non si tratta, invero, di una nuova forma di immunità, ma solo di una speciale causa di non punibilità, rigorosamente circoscritta «alle sole manifestazioni di pensiero funzionali all’esercizio dei poteri–doveri costituzionalmente spettanti ai componenti il Consiglio Superiore», la quale non è assimilabile alle immunità e prerogative previste dalla Costituzione e ha un ambito di operatività diverso rispetto a quello delle scriminanti di diritto penale comune e risulta, alla fine, «frutto di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco».

Infatti il problema fondamentale è proprio questo. La Corte evidenzia che il giudice rimettente ha lamentato la mancata eccezionalità nel caso di specie, dovendo tali prerogative di carattere eccezionale trovare fondamento solo in norme costituzionali appositamente dettate, cosa che mancherebbe nella fattispecie.

La Corte segnala che «simili ragionamenti hanno il torto di confondere, collocandole sullo stesso piano, garanzie di natura diversissima».

È appena il caso di sottolineare le caratteristiche delle due fattispecie giuridiche richiamate, di cui la Corte pur evidenzia opportunamente l’indiscussa diversificazione, ossia la “non perseguibilità” e la “non punibilità”, la prima esimente di carattere puramente processuale, la seconda di esplicita natura sostanziale, giuridicamente di gran lunga più pregnante e più incidente della prima.

La necessità della normazione eccezionale, come dalla Corte

espressamente richiesto nella sentenza n. 4 del 1965⁵ va riferita ai casi di «deroga al principio dell'obbligatorietà dell'azione del pubblico ministero», con particolare riguardo all'autorizzazione a procedere nei confronti di determinati soggetti.

Diverso il caso delle cause di non punibilità, stabilite in vista dell'esercizio delle funzioni:

Norme siffatte abbisognano di un puntuale fondamento, concretato dalla Costituzione o da altre leggi costituzionali; ma non è indispensabile — ad avviso della Corte — che il fondamento consista in una previsione esplicita. All'opposto, il legislatore ordinario ben può operare in tal senso al di là delle ipotesi espressamente previste dalle fonti sopraordinate, purché le scriminanti così stabilite siano il frutto di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco.

La “punibilità”, in vero, intesa come applicabilità della pena, potere statale di punire e assoggettabilità del reo alla pena, è *de iure condito* una categoria soggettiva assorbente e nettamente distinta dalla “perseguibilità” del colpevole per un fatto-reato.

6) La posizione e le funzioni del CSM sono state concepite dalla Costituzione in termini così specifici da fornire un'adeguata ragione della scriminante in parola.

Trattasi in primo punto di un organo di rilievo costituzionale. Afferma la Corte:

Per prima cosa, comunque si voglia qualificarlo in sede dogmatica, si tratta di un organo di sicuro rilievo costituzionale: dal che si può già ricavare un evidente tratto distintivo rispetto ai Consigli comunali e provinciali, impropriamente portati a paragone dal giudice istruttore del Tribunale di Roma, nonché alla gran massa dei collegi puramente amministrativi. Ciò che più conta, dal nesso fra il primo e il secondo comma dell'art. 104 Cost. è dato desumere — come la Corte ha osservato nella sentenza n. 44 del 1968⁶

5. Corte Costituzionale, sentenza n. 4 del 4-19 febbraio 1965, in cui si dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 158 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1965, n. 148, e dell'art. 22 del t.u. della stessa legge approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, sollevata dai Pretori di San Cipriano Picentino, Moncalieri e Serramanna con ordinanze rispettivamente del 18 dicembre 1963, 14 gennaio 1964 e 15 marzo 1964.

6. Corte Costituzionale, sentenza del 30 aprile-4 maggio 1968, in cui si dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio

(per poi riaffermarlo nella sentenza n. 12 del 1971⁷) — «che l'istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura ha corrisposto all'intento di rendere effettiva, fornendola di apposita garanzia costituzionale, l'autonomia della magistratura, così da collocarla nella posizione di ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere». E la Corte ha ulteriormente precisato — nella sentenza n. 142 del 1973⁸ — che «strumento essenziale di siffatta autonomia, e quindi della stessa indipendenza dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, che essa è istituzionalmente rivolta a rafforzare, sono le competenze attribuite al Consiglio Superiore dagli artt. 105, 106 e 107 Cost.».

7) Ora, dall'insieme di queste disposizioni risulta che la parte centrale e costituzionalmente necessaria dell'azione del Consiglio consiste in apprezzamenti sulle attitudini, sui meriti e sui demeriti dei magistrati da assegnare ai vari uffici, da trasferire, da promuovere, da sottoporre a procedimenti disciplinari e via dicendo. Ma la garanzia che il Consiglio è chiamato a offrire in tal campo, proprio per poter essere effettiva, richiede a sua volta che i componenti del Consiglio stesso

Superiore della Magistratura, proposta con le ordinanze delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione emesse il 10 marzo 1966.

7. Corte Costituzionale, sentenza n. 12 del 29 gennaio–2 febbraio 1971, in cui si dichiara il-
legittimità costituzionale dei commi primo, secondo e quinto dell'art. 2 della legge 18 dicembre
1967, n. 1198 (contenente «modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e
funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura»), nonché del comma quarto dello
stesso articolo limitatamente alla parte «ed è composta, oltre che dal vice presidente, da uno
dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con
ufficio direttivo, due magistrati di Corte d'appello e un magistrato di tribunale»; si dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della stessa legge n. 1198 del 1967;
si dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo,
seconda parte, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (contenente disposizioni sulle «guarentigie della
magistratura»); si dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art.
34, comma secondo, prima parte, a seguito di ordinanze emesse il 12 e il 15 maggio 1970 dalla
Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura a carico di Monteverde Lino e
Albanese Massimo.

8. Corte Costituzionale, sentenza del 28 giugno–18 luglio 1973 in cui si dichiara la ma-
nifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma,
del codice penale sollevata con l'ordinanza del 21 settembre 1971 dal giudice istruttore del
tribunale di Genova; si dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello
stesso articolo 313, terzo comma, del codice penale nella parte in cui attribuisce il potere di
dare l'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio dell'ordine giudiziario al Ministro
per la giustizia anziché al Consiglio Superiore della Magistratura sollevata dalle ordinanze del
22 febbraio 1971, del 21 settembre 1971 e del 22 febbraio 1971 dei giudici istruttori dei tribunali
di La Spezia e di Genova e della Corte di assise di Roma; si dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 266, 270, 272, 305 e 415 del codice penale sollevata con
l'ordinanza del 21 settembre 1971 del giudice istruttore presso il tribunale di Genova.